

La natura e gli effetti del legato in sostituzione di legittima

di GIULIA DONADIO

Tizia dispone, con testamento olografo, un legato in sostituzione di legittima a favore della figlia adottiva, Tizietta. Nel caso di specie, il legato contiene, ai sensi dell'art. 551 c.c., comma secondo, ultima parte, l'espressa attribuzione al legatario/legittimario della facoltà di richiedere il supplemento, ossia di ottenere il *quid pluris* che faccia sì che il complesso del lascito in favore del beneficiario eguagli ciò che a costui sarebbe spettato a titolo di legittima.

Apertasi la successione di Tizia, Tizietta adisce il Tribunale di Torino affinché questo condanni l'erede universale – Caietta – della genitrice adottiva a corrispondere quanto dovuto “*ad supplendam legitimam*”.

Il Tribunale di primo grado (Trib. Torino, sent. n. 4226/2010), effettuate le operazioni di calcolo della quota di legittima astrattamente spettante a Tizietta e imputato in conto alla medesima il valore del legato ricevuto, liquida l'importo, nella somma di Euro 800.000,00 circa. La decisione è confermata, in secondo grado, dalla Corte d'Appello di Torino (sent. n. 1788/2013).

La vicenda giunge all'attenzione della Corte di Cassazione, giacché la ricorrente, Caietta, lamenta l'illegittimità della sentenza di merito, censurando alcuni profili relativi alla ricostruzione della figura del legato in sostituzione di legittima e ai suoi rapporti con l'azione di riduzione.

È, perciò, compito della Suprema Corte soffermarsi su un esame dettagliato del meccanismo di operatività del legato in sostituzione di legittima. Nell'evidenziare la specificità dello strumento, la Corte rigetta il ricorso e offre alcuni utili chiarimenti sulla natura del legato di cui all'art. 551 c.c., che è opportuno sintetizzare come segue.

Come è noto, il legato in sostituzione di legittima di cui all'art. 551 c.c. è un particolare legato disposto in favore del legittimario, che prende anche il nome di legato “privativo” o “tacitativo”. Tale strumento mira, in effetti, a tacitare le spettanze del legittimario in ordine alla quota di legittima e – secondo l'opinione dominante – ad estromettere il medesimo dalla compagine ereditaria.

Proprio al legittimario/legatario è, peraltro, lasciata una fondamentale scelta in merito alla propria posizione. In primo luogo egli può, infatti, trattenere il legato e così restare legatario, non acquistando la qualità di erede e vedendo tacitate le proprie spettanze sulla riserva attraverso l'oggetto del legato, indipendentemente dal valore di quest'ultimo.

In alternativa, il legittimario destinatario dello speciale legato può rinunciare al medesimo (con atto avente forma scritta, ove esso abbia ad oggetto immobili – così Cass. civ., Sez. Un., 29 marzo 2011, n. 7098) e acquisire lo

status di legittimario pretermesso, in virtù del quale egli potrà esperire l'azione di riduzione ed acquistare, a seguito del vittorioso esperimento della stessa, la qualità di erede.

L'alternativa netta – conseguire il legato tacitativo ovvero rinunciare al medesimo e agire in riduzione per ottenere quanto spettante a titolo di legittima – perde la chiarezza dei propri contorni a fronte della particolare declinazione che il legato in sostituzione di legittima assume quando ad esso si aggiunge l'espressa attribuzione della facoltà di richiedere il supplemento, come nel caso di specie.

Secondo tale articolazione dello strumento, il testatore può effettuare il lascito a titolo particolare (legato) in favore del legittimario e stabilire altresì che il legittimario medesimo abbia la facoltà di richiedere il supplemento quando il valore del legato non basti a raggiungere il valore di quanto a lui sarebbe spettante a titolo di quota di legittima.

La peculiarità del meccanismo fa sì che intorno al medesimo si siano sviluppate svariate ricostruzioni. Una prima tesi individua nella figura un normale legato in conto (ove il diritto a ottenere il supplemento altro non sarebbe che una riaffermazione del diritto del legittimario leso di agire in riduzione per ottenere la legittima). Un'ulteriore opinione, addirittura, nega la qualifica di legato a un simile strumento, collocandolo nell'alveo della *institutio ex re certa* di cui all'art. 588 cpv. c.c. (la quota di eredità si determinerebbe, *ex certa re*, grazie al calcolo del valore del bene oggetto del legato e dell'annesso credito al supplemento). Prevale, allo stato, un terzo orientamento, che la Corte di Cassazione conferma con l'ordinanza in commento: il legato in sostituzione di legittima con diritto al supplemento è un normale legato tacitativo, cui si aggiunge la facoltà del beneficiario di ottenere, con gli ordinari mezzi a tutela del credito – e, dunque, con un'azione personale di adempimento verso l'erede – la somma necessaria a colmare la differenza di valore tra la *singula res legata* e l'ammontare della legittima.

Alla luce di ciò, nessuna sovrapposizione può esistere tra azione di riduzione e azione *ad supplendam legitimam* ex art. 551, comma 2, ultima parte, c.c., giacché la seconda è una semplice azione a tutela del credito che non condivide alcun presupposto dell'azione di riduzione.